



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**U.O.A. - POLITICHE DELLA MONTAGNA, FORESTE, FORESTAZIONE E DIFESA
DEL SUOLO ex L.R. n. 6/2021
01 - POLITICHE DELLA MONTAGNA, FORESTE, GESTIONE DEI SISTEMI
FORESTALI E CONTROLLI PSR**

Assunto il 17/07/2024

Numero Registro Dipartimento 137

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 10181 DEL 18/07/2024

Settore Gestione Entrate

VISTO di regolarità contabile, in conformità all'allegato 4/2 del
D.lgs. n. 118/2011

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

Dott.STEFANIZZI MICHELE

(con firma digitale)

Oggetto: Autorizzazione di Rimessa in coltura dei terreni saldi vincolati ai sensi e per gli effetti degli artt. 8,14 comma 2, delle P.M.P.F. – Progetto di «Rimessa in coltura di un terreno saldo da effettuarsi in agro del comune di Casali del Manco sez. di Pedace località “Macchie” con prescrizioni (Allegato I).

Proponente: Tancredi Alessandra (comproprietaria).

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE

Visto,

- La Legge Regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante “*Norme sull’Ordinamento della Struttura Organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale*”;
- la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante: “*Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n. 7/96 e successive integrazioni e modificazioni*”;
- il Decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente della G.R. recante “*Separazione delle attività amministrative in indirizzo e di controllo da quella di gestione*”, come modificato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;
- La Legge Regionale n. 6 del 23/04/2021 con la quale: “l’Unità Operativa Autonoma “*Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo*”, al fine di assicurarne l’autonomia, l’efficacia e la tempestività nell’attuazione dei rilevanti compiti alla stessa demandati, è assimilata alle strutture dipartimentali”;
- la Deliberazione n. 253 del 09/06/2021 recante “Art. 2 Legge Regionale n. 6 del 23 Aprile 2021. Adempimenti” con la quale la Giunta Regionale ha preso atto che “l’U.O.A. “*Politiche della Montagna, Foreste e Forestazione, Difesa del Suolo*”, già istituita presso il Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari, è stata assimilata con l’art. 4 della L.R. n. 6/2021 a struttura dipartimentale, al fine di assicurarne l’autonomia, l’efficacia e la tempestività nell’attuazione dei rilevanti compiti alla stessa demandati alle strutture dipartimentali”;
- la D.G.R. n. 717 del 15/12/2023 avente oggetto: Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale – approvazione modifiche del Regolamento Regionale n. 12/2022;
- la Deliberazione n. 759 del 28/12/2023 recante: “Misure per garantire la funzionalità del Dipartimento Risorse Agroalimentari-Forestazione e dell’UOA Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo – Approvazione modifiche del Regolamento regionale n. 12/2022 e ss.mm.ii. “con la quale la Giunta Regionale ha assegnato l’Ing. Domenico Maria PALLARIA all’UOA Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo, per il relativo incarico di reggenza”;
- D.P.G.R. n. 103 del 28/12/2023 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente reggente dell’UOA “Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo” all’Ing. Domenico Maria PALLARIA;
- La nota Prot. REGCAL n. 466489 del 23.10.2023 con la quale viene nominata Responsabile del Procedimento per la Provincia di Cosenza, Dott.ssa Rosa BLOTTA;

Visto,

- il R. D. 30/12/1923 n. 3267 ed il R. D. 16/05/1926 n. 1126;
- l’art. 21 del R.D. 16/05/1926 n. 1126;
- la Legge Regionale 12 ottobre 2012, n. **45** “**Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale**”;
- le P.M.P.F. allegata alla D.G.R. 12 maggio 2011 n. **218**, modificate parzialmente con D.G.R. n. **238** del 30 Maggio 2014;
- il Dec. Lgs.vo 03 Aprile 2018, n. **34** “**Testo unico in materia di foreste e filiere forestali**”;
- Decreto Attuativo del T.U.F.F. del 06/08/2021 – Art. 3;
- La Legge Regionale n. **56** del 27 dicembre 2023, avente ad oggetto “**Legge di Stabilità Regionale 2024**”;
- La Legge Regionale n. **57** del 27 dicembre 2023, avente ad oggetto “**Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2024-2026**”;
- La D.G.R. n. **779** del 28 dicembre 2023, documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2024-2026 (artt. 11, 39, c. 10, D.Lgs. n. 118-2011);
- La D.G.R. n. **780** del 28 dicembre 2023, “**Bilancio Finanziario Gestionale della Regione Calabria**” per gli anni 2024-2026 (artt. 11 e 39, c. 10, D.Lgs. 23.06.2011, n. 118);
- il D.Lgs 04.06.1977 n. 143 che ha disposto trasferimenti di competenza alle Regioni in materia di Agricoltura, Foreste, Forestazione e Vincolo Forestale;
- la D.G.R. n. 267/2008 recante: “assunzione da parte della Regione Calabria della delega, a suo tempo conferita al Corpo Forestale dello Stato, relativa alla gestione del vincolo idrogeologico”;

Premesso,

- Che, in esito al procedimento di cui all’istanza di parte rubricata al Protocollo N. 422967 del 29.09.23 e successive integrazioni prot n. 213326 del 21/03/24, presentata presso la competente U.O.A. Politiche della Montagna, Foreste Forestazione, Difesa del Suolo, Ufficio di Cosenza, dalla sig.ra Tancredi Alessandra, proprietaria dei terreni oggetto della presente istanza, diretta ad ottenere il Mutamento di destinazione d’uso dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, finalizzato alla trasformazione dei terreni saldi, vincolati, non boscati, in terreni soggetti

a periodica lavorazione, previsto nel Progetto di «**Rimessa in coltura di un terreno saldo da effettuarsi in agro del comune di Casali del Manco sez. di Pedace località "Macchie" ai sensi dell'art. 14 comma 2, delle PMPF e art. 21 R.D. 1126/26**»;

Considerato che

- i terreni interessati dalla proposta di trasformazione ricadono all'interno del confine del complesso vincolato, imposto ai sensi dell'art. 1 del R.D. 3267/1923 in Agro del n Comune di Casali del Manco (CS) siti in località "**Macchie**" riportati al Foglio 23 Particelle 11 (parte), 30 (parte), 53 (parte), 95 (parte), estese catastalmente Ha 24.33.49, di cui solo una superficie di Ha 09.95.00 saranno destinati ad interventi di trasformazione d'uso per la rimessa in coltura;
- ✓ nella «Relazione Tecnico Agronomica», in premessa al punto 1 è riportato: "*Successivamente alle operazioni di ripristino (lavorazioni profonde e pareggiamento del terreno), sull'area oggetto di intervento dalla prossima primavera verranno messe a dimora patate (patata della Sila IGP) e/o grano (grano Verna), coltura già praticate negli anni addietro. Altro obiettivo su cui si basa l'intervento è quello di ridurre la probabilità di innesco di incendi boschivi, attraverso il ripristino e la pulitura della viabilità secondaria presente.*
Gli interventi previsti in progetto saranno realizzati esclusivamente all'interno dei limiti catastali e fisiografici della proprietà e dell'area delimitata.
- ✓ nella Relazione tecnica di Asseverazione allegata al progetto, il Dott. Giorgio Macrì in qualità di tecnico ha asseverato, fra l'altro, che il progetto è stato redatto in conformità alle PMPF, in particolare in conformità ai dettami di cui all'art. 8 – Dissodamento dei terreni nudi e saldi e art. 9 – lavorazione del terreno in zone acclivi e con le disposizioni di legge regionali in materia, la conformità alla Legge Regionale, 45/2012
- nello specifico, l'istanza medesima, afferisce alla trasformazione dei terreni saldi ex-coltivi su cui si è insediata vegetazione arborea ed arbustiva, siti nel Comune di Casali del Manco [CS] in località "Macchie", Foglio **23** Particelle **11** (parte), **30** (parte), **53** (parte), **95** (parte), estese catastalmente **Ha 24.33.49**, di cui solo una superficie di **Ha 09.95.00** sarà destinata ad interventi di trasformazione d'uso per la rimessa in coltura per come descritti nel Progetto di: « **Rimessa in coltura di un terreno saldo da effettuarsi in agro del comune di Casali del Manco sez. di Pedace località "Macchie" ai sensi dell'art. 14 comma 2, delle PMPF e art. 21 R.D. 1126/26**» sottoscritto dal tecnico Dott. Agr. Giorgio Macrì iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Reggio Calabria al n. 753 [nella qualità di Progettista e Direttore dei Lavori], presentata a supporto della richiesta di rimessa in coltura di terreni saldi vincolati in terreni soggetti a periodica lavorazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 comma 2, delle P.M.P.F. e art. 21 R.D. 1126/26, riguardante esattamente la trasformazione di porzioni incolte, di terreni saldi, vincolati in agro del Comune di Casali del Manco loc. "Macchie" [CS];
- che per come si evince dall'Attestato di Pubblicazione registrato all'albo Pretorio del al n. 678, prot. N 5673 del 26/04/24 e dall'allegata Referta di Pubblicazione datata 20/05/24, acquisita al protocollo regionale al nr. 361848 del 30.05.2024, tanto l'istanza di autorizzazione quanto gli elaborati tecnici presentati a corredo della stessa, sono stati, regolarmente, pubblicati per 15 giorni consecutivi, ovvero dal 26.04.2024 al 11.05.2024 all'Albo Pretorio del Comune di Casali del Manco [CS] senza osservazioni e/o opposizioni, altresì che, per come stabilito al comma 2 dell'art. 14 delle P.M.P.F., la medesima documentazione è stata restituita a questa U.O.A., Ufficio di Cosenza;

atteso che,

- l'art. 102 del Regolamento Forestale n. 4 del 23/04/2024 dispone "Per i procedimenti amministrativa, avviati su istanza di parte ma non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente regolamento, continuano ad applicarsi le prescrizioni di massima di polizia forestale;

Visto,

- che la Sig.ra Tancredi Alessandra, comproprietaria del fondo oggetto della presente istanza, ha versato sul portale pagoPA codice univoco di pagamento 02205340793 Regione Calabria - entrate vincolo idrogeologico in data 18/08/23, l'importo dovuto di € 29,24 per Diritti di Segreteria e di istruttoria, relativi al Vincolo Idrogeologico e Forestale, Allegato "E" alle PMPF; accertato con Decreto n. 20413/2023, giusta scheda contabile n. 7367/2023, Capitolo di entrata n. E3402002101, con il quale è stato accertato l'importo complessivo di € 57.066,06.

Dato atto:

che la Sig.ra Tancredi Alessandra è la comproprietaria dei terreni interessati dalla rimessa in coltura e autorizzata a richiedere la rimessa in coltura anzidetta, giusta delega del sig. Conti Emanuele (comproprietario), allegata al progetto;

che la stessa non rientra tra i soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011 per come dichiarato in atti;

che il Tecnico incaricato, ai sensi dell'art. 3 della L. R. 25/2018 ha prodotto le dichiarazioni sostitutive con le quali attesta il pagamento per le prestazioni professionali effettuate;

Rilevato,

- Che, per come disposto dagli artt. 8, e 14 comma 2 e dall'art. 59 bis delle PMPF in vigore in Calabria, gli interventi di trasformazione dei terreni nudi e saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione, previa istruttoria favorevole del competente Settore, sono autorizzati dall'U.O.A. Politiche della Montagna, Foreste e Forestazione, Difesa del Suolo ai sensi della Legge Regionale n. 6 del 23/04/2021;
- Che agli effetti del comma 2 dell'art. 8 "**Dissodamento dei terreni nudi e saldi**" delle PMPF, le modalità cui occorre attenersi per effettuare il dissodamento degli stessi, per la successiva lavorazione agraria, nel rispetto delle norme di buona pratica agronomica e ambientale, devono riguardare in particolare la profondità massima di lavorazione, le eventuali opere di sostegno e le modalità di sgrondo delle acque;
- Che agli effetti del comma 1 dell'art. 9 - Lavorazione dei terreni in zone acclivi - delle PMPF, si definiscono acclivi le aree con una pendenza media superiore al 30%;

Dato Atto,

- Che il presente Decreto è stato predisposto tenendo conto delle indicazioni operative contenute nella Circolare del Dipartimento Segretariato Generale N. 567361 del 19 dicembre 2023;
- Che il provvedimento è stato espressamente formulato su proposta del Responsabile del Procedimento Dott.ssa Rosa Blotta, che ne attesta la regolarità e la correttezza sotto il profilo istruttorio e procedimentale;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte,

- **di autorizzare**, con prescrizioni (Allegato I), che sono parte integrante e sostanziale del presente atto ai sensi e per gli effetti del combinato disposto artt. 8, 11, 14 comma 2, 59 bis delle PMPF in vigore in Calabria, art. 21 R.D. 1126/26 la «**Rimessa in coltura di un terreno saldo da effettuarsi in agro del comune di Casali del Manco sez. di Pedace località "Macchie" ai sensi dell'art. 14 comma 2, delle PMPF e art. 21 R.D. 1126/26**» e conseguentemente:
 - A. Il mutamento di destinazione d'uso di terreni saldi, vincolati in terreni soggetti a periodica lavorazione ovvero al dissodamento di porzioni, incolte, di terreni saldi, vincolati, coperti da vegetazione erbacea ed arbustiva spontanea non costituente bosco;
 - B. l'eliminazione della vegetazione erbacea ed arbustiva spontanea non costituente bosco, presente sulle particelle oggetto di intervento site nel Comune di Casali del Manco [CS] in località "Macchie", Foglio **23** Particelle **11** (parte), **30** (parte), **53** (parte), **95** (parte);
 - C. la successiva lavorazione agricola di porzioni, incolte, dei terreni saldi e vincolati;
- ✓ il tutto insistente su porzioni di terreno interclusi nei limiti catastali e fisiografici del Comune di Casali del Manco località "Macchie"[CS] Foglio **23** Particelle **11** (parte), **30** (parte), **53** (parte), **95** (parte), estese catastalmente **Ha 24.33.49**, di cui solo una superficie di **Ha 09.95.00** sarà destinata ad interventi di trasformazione d'uso per la rimessa in coltura per come descritti nel Progetto di: «**Rimessa in coltura di un terreno saldo da effettuarsi in agro del comune di Casali del Manco sez. di Pedace località "Macchie" ai sensi dell'art. 14 comma 2, delle PMPF e art. 21 R.D. 1126/26**» redatto e sottoscritto dal tecnico Dott. Agr. Macri Giorgio iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Reggio Calabria con il n. 753 [Progettista e Direttore dei Lavori];

DI STABILIRE

1. Che ogni difformità o dichiarazione mendace, qualora presenti nella documentazione e negli elaborati tecnici presentati, altresì la violazione, nella fase esecutiva, delle prescrizioni impartite, implicano, rispettivamente la responsabilità del proponente, del Progettista e del Direttore dei Lavori, e, in ogni caso, inficiano la validità dell'autorizzazione concessa;
2. Che l'U.O.A. Politiche della Montagna, Foreste Forestazione, Difesa del Suolo, Ufficio di Cosenza, ha facoltà di disporre la sospensione dei lavori o di assegnare ulteriori prescrizioni, qualora, durante l'esecuzione degli

stessi, per fattori imprevisti e imprevedibili, le modalità di lavorazione e le prescrizioni impartite con l'autorizzazione data, si manifestino insufficienti a prevenire i danni di cui all'art. 1 del R.D. 3267/1923;

3. Che, fermo l'applicazione, ove ne ricorrano le circostanze, del Regime Sanzionatorio di cui al Capo IX della Legge Regionale 12 ottobre 2012 n. 45, salvi altri profili,
 - ✓ Nei casi di trasgressione accertata nonché nei casi di violazioni delle prescrizioni emanate che provochino danni all'assetto del territorio, la Regione Calabria può, ai sensi dell'art. 24 del R.D. 3267/23 imporre la rimessa in ripristino dei luoghi o il loro riassetto secondo profili di equilibrio o, comunque, di sicurezza ovvero nei casi in cui l'intervento eseguito abbia causato i danni di cui all'art. 1 del medesimo testo di legge;
 - ✓ Per le infrazioni all'art. 4 delle PMPF, si applica la sanzione amministrativa di cui all' art. 1, comma a) della legge 9 ottobre 1967 n. 950, e, nel caso si verifichino danni, ai sensi degli artt. 24 e 26 del R.D. 3267/23.

DI SUBORDINARE l'efficacia durevole del presente provvedimento all'osservanza, nella fase esecutiva, da parte del concessionario del provvedimento ed, altresì, da parte della Direzione dei Lavori, delle prescrizioni di cui all'allegato 1, che sono parte integrante e sostanziale del presente atto nonché a quanto stabilito agli artt. 8, 9, 14 comma 2, delle PMPF, allegate alla DGR 218/2011, parzialmente modificato con D.G.R. 238 del 30 maggio 2014.

di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 Aprile 2011 n. 11 e nel rispetto delle Regolamento UE 2016/679;

di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs 14 marzo 2013 n. 33 e ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 nel rispetto del regolamento UE 2016/679

di provvedere alla pubblicazione del provvedimento all'Albo Pretorio del Comune di Casali del Manco (CS) per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 14 comma 2 delle PMPF;

DI NOTIFICARE, per quanto di competenza, il presente provvedimento a:

- Sig.ra Tancredi Alessandra – Proponente
- Dott. Agr. Macrì Giorgio – Progettista e D.L. - g.macri@conafpec.it
- Comune di Casali del Manco Albo Pretorio (CS) – comune.casalidelmanco@asmepec.it;
- Comune di Casali del Manco (CS) Ufficio Tecnico - comune.casalidelmanco@asmepec.it
- Nucleo Carabinieri Forestale di Spezzano Sila - fcs42769@pec.carabinieri.it;
- Gruppo Carabinieri Forestale di Cosenza - fcs42746@pec.carabinieri.it;
- Ente Parco Nazionale della Sila: parcosila@pec.it

Avverso lo stesso è ammesso ricorso in sede giurisdizionale innanzi al TAR della Calabria da chiunque ne abbia legittimo interesse entro **60** giorni dalla data di pubblicazione sul BURC ed, entro **120** giorni dalla stessa data, ricorso al Capo dello Stato.

Il Responsabile del Procedimento
- Dott.ssa Rosa BLOTTA -

Sottoscritta dal Dirigente Generale Reggente
- Ing. Domenico Pallaria -



REGIONE CALABRIA
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO ECONOMIA E FINANZE
SETTORE Gestione Entrate

DECRETO DELLA REGIONE

**U.O.A. - POLITICHE DELLA MONTAGNA, FORESTE,
FORESTAZIONE E DIFESA DEL SUOLO ex L.R. n. 6/2021**

**01 - POLITICHE DELLA MONTAGNA, FORESTE, GESTIONE DEI SISTEMI
FORESTALI E CONTROLLI PSR**

Numero Registro Dipartimento 137 del 17/07/2024

OGGETTO Autorizzazione di Rimessa in coltura dei terreni saldi vincolati ai sensi e per gli effetti degli artt. 8,14 comma 2, delle P.M.P.F. – Progetto di «Rimessa in coltura di un terreno saldo da effettuarsi in agro del comune di Casali del Manco sez. di Pedace località “Macchie” con prescrizioni (Allegato I).

Proponente: Tancredi Alessandra (comproprietaria).

SI ESPRIME

VISTO di regolarità contabile, in ordine all'entrata, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Catanzaro 17/07/2024

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

Michele Stefanizzi

(con firma digitale)

PRESCRIZIONI

ALLEGATO I

- I. Prima di dare inizio alle attività assentite, il concessionario ovvero il Direttore dei Lavori provvederà a far materializzare sul terreno, mediante apposizione di termini lapidei, i confini delle aree interessate da trasformazione per come delimitati negli allegati cartografici del progetto di **«Rimessa in coltura di un terreno saldo da effettuarsi in agro del comune di Casali del Manco sez. di Pedace località “Macchie”**». ai sensi e per gli effetti degli artt. 8,14 comma 2, delle P.M.P.F con obbligo di non rimuovere i picchetti stessi;
- II. E' fatto divieto di danneggiare e/o eliminare la vegetazione arborea e arbustiva di origine forestale esistente nell'intorno dell'area di intervento costituente bosco, così come definito all'art. 2, comma 6 del D. Lgs. 227/2001, e all'art. 4, comma 2 della Legge Regionale 12 ottobre 2012 n. 45, art. 4 Dec. Lgs.vo n. 34 del 03/04/2018, tutelata per legge;
- III. La vegetazione preesistente deve essere tagliata ed allontanata o cippata prima della lavorazione del terreno altresì per appezzamenti isolati, distanti più di 100 m da superficie boscate, è fatto obbligo di salvaguardare o costituire ex novo, con impiego di specie arbustive e piccoli alberi autoctoni, una fascia perimetrale larga non meno di 3 m con funzione di siepe;
- IV. I terreni devono essere coltivati rispettando le norme delle buone conduzioni agronomiche e ambientali, onde evitare i danni di cui all'art. 1 del R.D. 3267/23, per non arrecare danni alle proprietà viciniori e per assicurare la regimazione delle acque meteoriche, la salvaguardia della stabilità dei versanti e la conservazione del suolo, secondo i criteri di buona pratica agronomica (Ministero delle Politiche agricole e Forestali D.M. del 19 Aprile 1999 – GU 102 del 4/5/99 S.O. n. 86);
- V. Per come disposto al comma 2 dell'art. 8 delle PMPF, **“Dissodamento dei terreni nudi e saldi”**, che da almeno cinque anni non sono sottoposti a ordinarie lavorazioni e sui quali si è insediata una vegetazione spontanea erbacea, arbustiva o arborea, per effettuare il dissodamento e la successiva lavorazione agraria degli stessi, occorre attenersi alle norme di buona pratica agronomica e ambientale, che devono riguardare in particolare la profondità massima di lavorazione, e le eventuali opere di sostegno e le modalità di sgrondo delle acque;
- VI. Nelle zone acclivi, con pendenza media superiore al 30%, la profondità massima non deve essere maggiore di 80 cm.; il terreno deve rimanere saldo per una fascia di almeno due metri di larghezza, fatte salve comunque le norme di pulizia idraulica, su ambo i lati di scarpate stradali, argini dei fossi e dei corsi d'acqua, calanchi, incisioni naturali da cui possono verificarsi o innestarsi fenomeni di dissesto;
- VII. Dopo ogni lavorazione del terreno deve essere realizzata una adeguata rete di canali di scolo per convogliare le acque di scorrimento superficiale verso impluvi naturali in modo da evitare fenomeni di ristagno di acqua o di erosione dei terreni ed impedire danni a terreni limitrofi e infrastrutture pubbliche e private. Tale rete di canali deve essere mantenuta in efficienza funzionale fino alla successiva lavorazione;
- VIII. Allo scopo di mantenere integri gli elementi caratteristici del paesaggio, sono vietati i movimenti di terra (livellamenti) in grado di determinare un danno irreversibile alla risorsa suolo e alla sua tipicità. L'asportazione dell'orizzonte fertile e l'affioramento del substrato geologico a seguito di livellamento costituiscono un danno irreversibile alla risorsa suolo;
- IX. Nell'ambito della lavorazione del suolo, e al fine del miglioramento strutturale dello stesso è consentita la raccolta e il prelievo di pietrame affiorante in superficie, che deve essere reimpiegato per la costruzione, il ripristino e il restauro di strutture aziendali in pietra, muretti a secco, drenaggi vespai e altre opere di sistemazione dei terreni o dei corsi d'acqua ove questi interessino l'azienda. Nelle more del reimpiego, il pietrame raccolto va concentrato in piccoli cumuli sparsi sulla superficie del terreno in appositi piazzali, in aree prive di vegetazione e sistemati in modo tale che sia impedito il loro eventuale movimento verso valle. Non è consentita l'estrazione di massi che modifichino significativamente l'aspetto morfologico del terreno;
- X. Nel rispetto della buona pratica agronomica ed ambientale vanno mantenuti integri e funzionali i terrazzamenti, i ciglionamenti, i muri di contenimento a secco, nonché ogni altra opera di sistemazione idraulico-agraria;
- XI. Tanto fatti salvi i diritti di terzi che devono essere salvaguardati, riservati e rispettati o quanto possa essere disposto da altri organismi tecnici o amministrativi dello Stato, della Regione, della Provincia e del Comune. L'esecuzione delle attività di cui alla proposta progettuale, quindi, è vincolata all'ottenimento preventivo da parte del concessionario di pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta, permessi e assensi comunque denominati, semmai necessari, specificatamente in materia paesaggistica ed ambientale.